



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Contabilità. La direttiva sui revisori passa nella Comunitaria 2008 **Pag. 33**

Previdenza. Cumulo pensione e redditi: entro fine luglio la dichiarazione **Pag. 36**

Immigrazione. Per la Corte costituzionale legittimo arrestare chi è stato espulso **Pag. 36**

Professionisti. Sulle cessioni di quote la Giustizia in disaccordo **Pag. 37**

Sabato 28 Giugno 2008

www.ilsole24ore.com/norme

Manovra d'estate. L'abolizione dell'obbligo dopo quasi due anni dalla reintroduzione blocca anche le sanzioni

Elenchi Iva, addio senza sorprese

Come nel '94 gli inadempienti 2006 e 2007 sono esonerati da penalità

Raffaele Rizzardi
La cancellazione, per la seconda volta, dell'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori non avrà contraccolpi sulle imprese. Per i quasi due anni di applicazione della norma, i titolari di partita Iva inadempienti non dovranno pagare sanzioni. I motivi della soppressione degli elenchi non dipendono dal fatto che a ogni legislatura c'è la tendenza a distruggere quello che ha fatto la precedente. Il costo sociale dell'adempimento, cioè il tempo perso dai titolari di partita Iva per la compilazione degli elenchi, non rispetta il principio di proporzionalità, essendo sicuramente superiore ai possibili risultati di lotta all'evasione. L'obbligo, già soppresso nel 1994, era stato riesumato due anni fa dalla legge Visco-Bersani, «in attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica». Questa premessa

GLI EFFETTI
Mancato coordinamento nell'intervento sui commi del Dpr 322/98 che riguardano anche la comunicazione annuale

stava a significare che il futuro dei controlli non è negli elenchi, ma in strumenti di monitoraggio del ciclo di fatturazione. In questo senso si sta muovendo la Commissione Ue, che annuncia una proposta per la fine di quest'anno, finalizzata a implementare l'uso della fatturazione elettronica. I problemi maggiori riguardavano l'elenco fornitori, in quanto veniva richiesto di indicare - ad esempio, per il 2007 - tutte le fatture di acquisto di quell'anno. Da cui la necessità di eliminare dai totali del registro acquisti le fatture 2007, ma datate 2006, e di cercare in giro per l'azienda le fatture datate 2007 non ancora registrate, aggiungendole, a mano, ai totali dei registri, peraltro senza certezza che i dati fossero completi.

Non parliamo dell'impossibilità di quadrare i dati per i soggetti con la doppia sfera, personale o istituzionale, e commerciale, come le persone fisiche e gli enti non commerciali titolari di partita Iva: il fornitore indica qualsiasi vendita da lui fatta a questi soggetti, ma loro indicano nell'elenco clienti solo gli acquisti dell'attività commerciale. Intanto, agli enti non commerciali, il decreto ministeriale 3

aprile 2008 aveva concesso la scadenza a lunedì 30 giugno per le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus, esonerandole anche dall'inserimento nell'elenco degli acquisti promiscui per l'attività istituzionale e per quella commerciale. Vi sono sanzioni per chi non aveva presentato gli elenchi per il 2006, anno per il quale il decreto legge 81/07 aveva concesso numerosi esoneri - in particolare ai soggetti in contabilità semplificata e a tutti i lavoratori autonomi - e per il 2007, se non andavano indicati solo i clienti senza partita Iva?

La risposta è che per questi soggetti l'obbligo 2006 e 2007 era in vigore alla data della relativa scadenza, così che il mancato o incompleto invio online, nei termini, costituiva inadempimento. La circolare 53/E del 2007 aveva espressamente parlato di «ravvedimento operoso» (a quando saremo un Paese normale, che utilizza il termine di adempimento tardivo?) per presentare gli elenchi Iva in un momento successivo o per integrare quelli presentati.


Bisogna considerare che per eliminare l'obbligo degli elenchi, l'articolo 33, comma 3, del decreto legge 112/08 abroga due disposizioni dell'articolo 8-bis del Dpr 322/98: il comma 4-bis che prescrive l'obbligo degli elenchi e il comma 6 sulle sanzioni.

Venuto meno l'obbligo di compilazione degli elenchi, deve ritenersi applicabile il principio di diritto del *favor rei*, disposto dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97, secondo cui nessuno può essere assoggettato a una legge sopravvenuta non costituisse più violazione punibile. Esula precedente soppressione degli elenchi, avvenuta quanto esisteva ancora il principio di ultrattività della sanzione tributaria, la circolare 181/E del 27 ottobre 1994 aveva ritenuto non più applicabili le sanzioni anche per il passato.

Resta comunque una puntualizzazione per la legge di conversione del Dl 112/08: un comma ora soppresso disponeva anche per le sanzioni relative alla comunicazione annuale Iva - adempimento non eliminato, in quanto obbligatorio in base alla direttiva comunitaria - senza un contenuto proprio, ma di mero rinvio all'articolo 11 del Dlgs 471/97 (sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro), norma che rimane e che, essendo di natura generica è comunque applicabile.

Liechtenstein cooperativo contro le frodi

Il Liechtenstein si è impegnato a cooperare con la Ue sulla tassazione diretta. Un accordo di massima è stato raggiunto con l'Olaf (organismo Ue antifrode). Vaduz rafforzerà gli scambi di informazioni con la Ue. Il premier Otmar Hasler (nella foto) ha precisato che «la protezione della vita privata e dei diritti dei cittadini continueranno a valere. In ogni caso saranno prese misure contro i comportamenti illegali».



Strumento anti-frode con durata limitata

Renato Portale

Gli elenchi clienti e fornitori, definiti uno strumento fondamentale per combattere l'evasione, erano stati ripristinati nel 2006 dal decreto Visco-Bersani.

Ora che gli elenchi sono stati abrogati, l'amministrazione fiscale perde un mezzo informatico rilevante per scongiurare le frodi Iva sul mercato interno: in particolare, la mancata registrazione di fatture emesse o la registrazione di acquisti inesistenti o le fatturazioni soggettivamente "inesistenti". Scopo degli elenchi era anche quello di monitorare i ricavi dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi, per quanto riguarda le vendite a privati con fattura. Ma, ancor di più, gli elenchi sarebbero dovuti servire al Fisco per incrociare i dati delle vendite indicate dal fornitore nella dichiarazione annuale Iva con gli importi degli acquisti contabilizzati dal cliente. Questo avrebbe scoraggiato tutta una serie di comportamenti fraudolenti. In primo luogo avrebbe dissuaso il fornitore di beni e servizi a emettere una fattura di vendita, addebitare l'Iva al cliente, non contabilizzare il documento tra le sue operazioni attive, non indicare un debito nella propria liquidazione periodica e annuale e, di conseguenza, non versare l'Iva riscossa.

Così l'acquirente, esercitando legittimamente il diritto alla detrazione e contabilizzando in meno l'Iva nella sua liquidazione d'imposta, fa conseguire all'Erario un minore introito Iva.

Un altro comportamento che sarebbe stato scoraggiato, e quello di annotare tra gli acquisti una fattura per una operazione mai avvenuta, sicché si beneficia di una detrazione d'imposta senza che la controparte abbia versato l'Iva. Ancora, il confronto fra il totale delle fatture emesse di quelle ricevute con i dati complessivi indicati nella dichiarazione annuale Iva, avrebbe evidenziato eventuali incongruenze di valori sia per quanto riguarda l'imponibile che la minore Iva indicata.

La dilazione delle somme superiori a 50mila euro

Ruoli, non serve la garanzia

Sergio Trovato

I contribuenti non dovranno più fornire garanzie agli agenti della riscossione per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro. Inoltre, riceveranno le comunicazioni dagli esattori per ottenere il rimborso delle somme versate in misura maggiore rispetto al dovuto in seguito alla notifica delle cartelle di pagamento. Sono le novità contenute nell'articolo 83 (commi 21 e 23) del decreto legge 112/08.

Le dilazioni

Viene abolita la garanzia fideiussoria per rateazioni di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro. Per le dilazioni

già concesse, continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati. Cambiano le regole anche per le rate, che non scadono più l'ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateazione. Quindi, la data sarà fissata, di volta in volta, dall'agente della riscossione nell'atto con cui verrà riconosciuto il beneficio.

Il comma 23 modifica l'articolo 19, comma 1, del Dpr 602/73. L'agente è sempre tenuto a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ma, per somme superiori a 50mila euro, non può più imporre la presentazione della garanzia. Prima della modifica, la concessione della dilazione era condizionata alla prestazione, da parte del debitore, di garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dai Confidi. In alternativa alla fideiussione, il credito si poteva garantire con ipoteca.

L'agente poteva autorizzare che fosse concessa, dal contribuente o dal terzo datore, ipote-

ca volontaria di primo grado su beni immobili di proprietà del concedente, per un valore pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. Il valore dell'immobile poteva essere stimato secondo i parametri fissati per l'imposta di registro o in base a una perizia giurata.

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta però la decadenza dal beneficio, con conseguente riscossione in unica soluzione dell'intero importo dovuto.

Rimborsi

Se il debitore versa erroneamente all'agente della riscossione somme iscritte a ruolo in misura maggiore rispetto al dovuto (minimo 50 euro in più), l'Equitalia dovrà indicare al debitore le modalità di restituzione dell'eccedenza. Il debitore avrà tre mesi di tempo dalla notifica, o dalla data del pagamento per somme inferiori a 50 euro, per rivendicare le somme dovute. Scaduto il termine, le somme verranno riversate all'ente creditore, se è identificabile, o allo Stato.

I chiarimenti delle Entrate. Per le agevolazioni

Pertinenza della prima casa, le dimensioni non contano

Angelo Busani

Anche le pertinenze di notevole dimensione sono suscettibili di essere trasferite con l'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa: è quando stabilito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 265/E del 26 giugno 2008.

Il caso esaminato dalle Entrate riguarda un'abitazione dotata di due pertinenze di grande estensione, e precisamente di un garage (accatastato nella categoria C/6) e di una soffitta (anch'essa accatastata in via autonoma rispetto all'appartamento e classificata nella categoria C/2). L'ampia metratura di queste pertinenze aveva fatto sorgere il dubbio che al loro trasferimento si potessero applicare i benefici fiscali prima casa; l'Agenzia ha invece rimarcato che il concetto di pertinenza prescinde dalla sua estensione, in quanto, se ricorrono i presupposti per qualificare come pertinenza un dato bene, la sua dimensione non altera la sua caratteristica pertinenziale.

L'articolo 817 del Codice civile definisce infatti le pertinenze come quelle «cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa». Due sono dunque gli elementi fondamentali, necessari e sufficienti all'esistenza del vincolo pertinenziale, che si ricavano dalla

definizione legislativa: il cosiddetto "elemento soggettivo", rappresentato dalla volontà del titolare del bene principale e realizzato il vincolo strumentale (di servizio o di ornamento) tra il bene principale e il bene accessorio; il cosiddetto "elemento oggettivo", nel senso che deve trattarsi di un vincolo funzionale o strumentale che "normalmente" ricollega la cosa accessoria al servizio o all'ornamento della cosa principale.

La tassazione del valore della pertinenza con l'aliquota agevolata avviene sia nel caso in cui la pertinenza sia trasferita unitamente al bene principale sia che essa venga trasferita separatamente da esso: l'importante, in quest'ultimo caso, è che, l'acquisto separato sia strumentale all'assunzione della qualità di

La tassazione del valore della pertinenza con l'aliquota agevolata avviene sia nel caso in cui la pertinenza sia trasferita unitamente al bene principale sia che essa venga trasferita separatamente da esso: l'importante, in quest'ultimo caso, è che, l'acquisto separato sia strumentale all'assunzione della qualità di

per pertinenza. In altri termini, l'agevolazione si applica nei seguenti casi: il contratto con il quale Tizio vende a Caio un appartamento con cantina e autorimessa; il contratto con il quale Caio, già proprietario di una abitazione, acquista da Tizio una autorimessa (che Caio dichiara di voler destinare a pertinenza della propria abitazione).

Ovviamente, non è agevolato il contratto con il quale Tizio vende a Caio (non titolare di abitazioni) una autorimessa, in quanto, in questo caso, mancando il "bene principale", il rapporto pertinenziale non può essere instaurato.

La legge pone peraltro un limite quantitativo all'acquisto agevolato di pertinenze: con l'agevolazione non si possono acquistare più di un solaio/cantina (C/2), un'autorimessa (C/6) e un posto auto (C/7). Al riguardo, occorre sottolineare che l'agevolazione è ottenibile non per una sola unità immobiliare compresa in una delle tre categorie, ma per una sola unità immobiliare appartenente a una ciascuna delle tre categorie.

Le conseguenze dell'esproprio

Il riacquisto non ha registro proporzionale

Se aggiudicatario di una procedura esecutiva immobiliare è il proprietario dell'immobile stesso, il decreto di aggiudicazione, emesso dal Tribunale, deve essere registrato con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa: lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 266/E/2008.

Nel caso in esame, il decreto del giudice non ha natura traslativa in quanto, nonostante la procedura espropriativa, la titolarità del diritto di proprietà rimane in capo al terzo espropriato. In particolare, l'articolo 8, lettera d), dispone l'applicazione dell'imposta fissa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria «di aggiudicazione e quelli di assegnazione non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

postata vi fosse da pagare se beneficiario del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione sia lo stesso proprietario espropriato. La risposta è stata nel senso che al caso esaminato va applicata l'imposta fissa (articolo 37 del Dpr 131/98 e articolo 8, lettera d) della tariffa allegata).

Il caso in esame, il decreto del giudice non ha natura traslativa in quanto, nonostante la procedura espropriativa, la titolarità del diritto di proprietà rimane in capo al terzo espropriato. In particolare, l'articolo 8, lettera d), dispone l'applicazione dell'imposta fissa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria «di aggiudicazione e quelli di assegnazione non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

LE INIZIATIVE PER LA MANOVRA



SEI GUIDE IN REGALO PER ILLUSTRARE TUTTE LE NOVITÀ

Da lunedì prossimo, con «Il Sole 24 Ore», i lettori troveranno sei Guide dedicate agli aspetti più importanti del decreto legge 112/08, in vigore dal 25 giugno: si parte con le modifiche per il lavoro e la previdenza, mentre martedì e mercoledì saranno analizzati gli aspetti fiscali che interessano sia i professionisti e il lavoro autonomo, sia le grandi imprese (in particolare, le compagnie petrolifere, le banche e le assicurazioni). Le misure di semplificazione, la giustizia e le novità per il pubblico impiego saranno i temi delle Guide successive.



DOSSIER INTERNET E VIDEOFORUM CON GLI ESPERTI

Analisi, cronaca, documenti e percorsi di lettura sono solo alcuni degli elementi contenuti nel Dossier dedicato alla manovra economica, visibile sul sito internet del Sole 24 Ore. I navigatori possono tra l'altro trovare l'elenco delle oltre 3.500 leggi che vengono abrogate, il testo del Dpef, l'Abc del decreto legge 112/08. E ogni giorno della prossima settimana sarà in onda sul sito un videoforum su un aspetto specifico, visibile gratuitamente da tutti i navigatori. Si comincia alle 15 di lunedì, con le novità per lavoro e pensioni, spiegate dagli esperti del Sole 24 Ore



QUATTRO CASELLE PER DOMANDE E SEGNALAZIONI

Attraverso quattro caselle di posta elettronica, i lettori possono sottoporre all'attenzione degli esperti del Sole 24 Ore i dubbi, i punti critici, le disposizioni meno comprensibili del Dl 112/08. Le quattro caselle sono: - lavoro112@ilsole24ore.com, per i temi di lavoro e pensioni; - fisco112@ilsole24ore.com, per le questioni fiscali, nonché per gli aspetti connessi alla tracciabilità dei pagamenti e agli assegni; - pubblico112@ilsole24ore.com, per le novità relative al pubblico impiego e alla scuola; - giustizia112@ilsole24ore.com, per le disposizioni dedicate all'accelerazione delle liti civili, amministrative e fiscali



«SALVADANAIO» IN PRESA DIRETTA SULLA MANOVRA

Radio24 seguirà giorno per giorno, durante tutta la prossima settimana le molte questioni legate alla manovra. Lunedì prossimo l'intera puntata di Salvadanaio, in onda dalle 12 alle 13, sarà dedicata alle novità previdenziali della manovra d'estate. E, da martedì in poi, sempre all'interno di Salvadanaio, sarà sempre previsto uno spazio dedicato a un tema specifico, seguendo la scansione delle Guide allegate al quotidiano. Martedì e mercoledì, di scena il Fisco, per i contribuenti maggiori e per quelli più piccoli.

LUNEDÌ SUL SOLE



LA MAPPA COMPLETA DEI 40 RINVII DIVENTATI LEGGE

Sono quaranta le proroghe varate finora dal Governo. L'ultima parte è arrivata ieri con l'approvazione di un nuovo Dl di rinvii. Tredici dilazioni che si aggiungono a quelle inserite nella manovra estiva (Dl 112) e agli altri presenti nei provvedimenti urgenti varati a partire dal Consiglio dei ministri tenuto a Napoli il 21 maggio scorso. La mappa completa abbraccia il Fisco, la giustizia, la Pubblica amministrazione, le assicurazioni e i trasporti, ma anche Università, investimenti e ambiente.

I termini per la detrazione l'Iva ■ La sentenza dell'8 maggio

2008 della Corte di giustizia europea stabilisce che è legittimo che gli Stati membri individuino un termine di decadenza per l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi. Tale termine, tuttavia, deve essere fissato in modo da rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Non viola il principio di effettività il fatto che il termine per lo svolgimento dell'attività di controllo risulti superiore a quello previsto a beneficio del contribuente per esercitare la detrazione

Impianti in casa ■ Abrogato con il Dl 112/2008 l'obbligo della consegna all'acquirente (in caso di compravendita) o all'inquilino (in caso di locazione) della dichiarazione di conformità degli impianti. Ma restano in vita numerose altre disposizioni del Dm 37/2008